

**E' FATTO OBBLIGO NEI LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO, NONCHÉ' IN TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI ESPORRE ALL'INGRESSO DEL LOCALE UN CARTELLO CHE RIPORTI IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE AMMESSE CONTEMPORANEAMENTE NEL LOCALE MEDESIMO.**

**PER CALCOLARE IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE AMMESSE CONTEMPORANEAMENTE NEL LOCALE E DA INDICARE NEL CARTELLO FONIAMO LE SEGUENTI INDICAZIONI:**

## **ATTIVITÀ COMMERCIALI:**

allegato11 DPCM 24/10 per gli accessi ai locali fornisce già le indicazioni necessarie e cioè:

- per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- per locali di dimensioni superiori ai 40 mq, è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

## **ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE:**

Sulla base di indicazioni ministeriali (MISE) el calcolo delle persone vanno considerate solo gli avventori al netto degli operatori di sala; inoltre va considerato lo spazio a disposizione mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro tra tavolo e tavolo e comunque ai sensi delle linee guida per la ristorazione e il numero massimo di 4 commensali a tavola.

Per le **attività di asporto** premesso che non è necessario che l'avventore entri nel locale in quanto è facoltà del gestore decidere di fornire i pasti all'esterno, in caso di accesso ai locali è consentito solo una persona alla volta (o secondo diversa indicazione del gestore) senza avvicinarci al bancone.

**PER GLI ALTRI LOCALI APERTI AL PUBBLICO:**

riteniamo, per analogia, si dovrà fare riferimento allo spazio a disposizione del locale, al rispetto della distanza interpersonale di 1 metro e, comunque, ad altre indicazioni contenute nei Protocolli/linee guida di settore, ove esistenti

Fermo restando che queste valutazioni dovevano già essere state considerate nella definizione del protocollo aziendale.

Riteniamo, comunque, che queste valutazioni, sul numero di persone che potevano essere contemporaneamente presenti, per le attività ora soggette all'esposizione del cartello, dovevano già essere state fatte in sede di definizione del protocollo/regolamento aziendale.

**Resta fermo anche che l'uso di mascherine e il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro sono derogabili esclusivamente sulla base di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 OTTOBRE 2020 ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 25 MAGGIO 2020, N. 35, RECANTE «MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19», E DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 LUGLIO 2020, N. 74, RECANTE «ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19». (20A05861)**